



CITTÀ DI ALESSANDRIA
SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
PIAZZA DELLA LIBERTÀ N. 1

PIANO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
(art. 28/29 Testo Unico)
DIREZIONE EDUCAZIONE E SPORT
ASILI NIDO COMUNALI

VALUTAZIONE DEI RISCHI
PER LAVORATRICI
IN STATO DI GRAVIDANZA

FILE:

DVR_GRAV 2010

ELABORAZIONE:



SERVIZIO PREVENZIONE
PROTEZIONE

COD. ELABORATO:

DVR_GRAV 2010

AGG.TO N.	DATA	REDATTO DA	VISTO	VISTO	VISTO	VALIDATO	DATA
00	DICEMBRE 02						
01	MAGGIO 06						
02	GENNAIO 2010	RSP	MC	PREPOSTO	RLS	DL	GENNAIO 2010

1	NORME GIURIDICHE DI RIFERIMENTO	3
2	IDENTIFICAZIONE E MANSIONI DEI GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI.....	3
3	VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO	4
3.1	G.O._01 PERSONALE EDUCATIVO	5
3.2	G.O._01 PERSONALE AUSILIARIO	6
4	PROCEDURE DA ADOTTARE.....	7
4.1	G.O._01 PERSONALE EDUCATIVO	7
4.2	G.O._01 PERSONALE AUSILIARIO”	7

DIREZIONE EDUCAZIONE E SPORT – ASILI NIDO COMUNALI	Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	3	
		Codice	DVR_GRAV 2010
	VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO	Revisione	2
		Data	Gennaio 2010

1 NORME GIURIDICHE DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo del 26 marzo 2001, n. 151, "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità".
- Legge 8 marzo 2000, n. 53. Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi nelle città.
- allegato II del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 262. Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della Legge 24 aprile 1998, n. 128.
- Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 645. Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
- Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532 "Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25".
- Decreto Legislativo del 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro".
- Decreto del Presidente della Repubblica del 13 aprile 1994, n. 336. Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura (che sostituiscono gli allegati 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124, "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
- Legge 22 maggio 1978, n. 194. Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.
- Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026. Regolamento di esecuzione della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.

2 IDENTIFICAZIONE E MANSIONI DEI GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI

Attribuendo al lavoratore, come individuo, un ruolo centrale, il Datore di lavoro, di concerto con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e il Medico Competente ha individuato i Gruppi Omogenei di Lavoratori, attraverso un'attenta analisi dei luoghi di lavoro e delle attività svolte:

G.O. - 01 Personale Educativo

Il lavoro viene svolto interamente all'interno del luogo di lavoro, svolgendo attività educativa e di assistenza ai bambini nella fascia di età dai 0 ai 3 anni. L'attività si divide in una parte dedicata alle relazioni e al gioco e una parte ai laboratori di disegno e pittura. A ciò si aggiunge il servizio mensa attraverso il quale il personale educativo somministrano il pranzo ai bambini.

G.O. - 02 Personale Ausiliario

Il lavoro viene svolto interamente all'interno del luogo di lavoro, svolgendo attività di preparazione del cibo per i bambini. Il personale ausiliario si occupa anche di pulire i locali della scuola, apparecchiare e sparecchiare i tavoli in refettorio, servire i pasti e collaborare con il personale educativo in alcuni momenti della giornata (momento della merenda, ecc.).

DIREZIONE EDUCAZIONE E SPORT – ASILI NIDO COMUNALI	Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	4	
		Codice	DVR_GRAV 2010
	VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO	Revisione	2
		Data	Gennaio 2010

3 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO

Visto il documento di valutazione dei rischi aziendali, visto l'art. 28 del D.lgs. 81/2008 e l'art. 11 del D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 si individuano i principali rischi presenti nell'attività lavorativa nel caso di lavoratrici in stato di gravidanza.

GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI	FATTORI DI RISCHIO
<p>I lavoratori che prestano servizio c/o le attività asili nido comunali che appartengono a gruppi omogenei come di seguito elencato.</p> <p>G.O._01 Personale educativo G.O._02 Personale ausiliario</p>	<p>In relazione agli ambienti di lavoro dei complessi oggetto di valutazione ed alle mansioni svolte dai diversi G.O. verranno presi in considerazione i seguenti fattori di rischio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ELETTROCUZIONE 2. INCENDIO 3. RUMORE 4. MICROCLIMA 5. RISCHIO CHIMICO 6. RISCHIO BIOLOGICO 7. VIDEOTERMINALI 8. POSTURA 9. STRESS CORRELATO AL LAVORO 10. MOVIMENTAZIONE M.C. 11. CADUTA MATERIALI DALL'ALTO 12. PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI 13. SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO 14. AMIANTO

DIREZIONE EDUCAZIONE E SPORT – ASILI NIDO COMUNALI	Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	5	
		Codice	DVR_GRAV 2010
	VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO	Revisione	2
		Data	Gennaio 2010

3.1 G.O._01 PERSONALE EDUCATIVO

Descrizione delle attività ed indicazione dei rischi residui

Svolge la propria attività all'interno degli ambienti di lavoro: asili nido comunali.
 l'attività lavorativa può essere classificata come attività di tipo educativo, più dettagliatamente: l'attività si divide in una parte dedicata alle relazioni e al gioco e una parte ai laboratori di disegno e pittura.
 A ciò si aggiunge il servizio mensa attraverso il quale il personale educativo somministra il pranzo ai bambini.

RISCHI RESIDUI:

1	ELETTROCUZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	Note: IL RISCHIO INCENDIO è rimandato ad apposita valutazione ai sensi del D.M. 10 Marzo 1998, il RISCHIO AMIANTO, dove presente, è rimandato ad specifica valutazione.
2	INCENDIO	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	RUMORE	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	MICROCLIMA	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	RISCHIO CHIMICO	<input type="checkbox"/>	
6	RISCHIO BIOLOGICO	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	VIDEOTERMINALI	<input type="checkbox"/>	
8	POSTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	
9	STRESS CORRELATO AL LAVORO	<input checked="" type="checkbox"/>	
10	MOVIMENTAZIONE M.C.	<input checked="" type="checkbox"/>	
11	PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI	<input checked="" type="checkbox"/>	
12	SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	
13	AMIANTO	<input type="checkbox"/>	

Sono evidenziati i fattori di rischio ai fini della valutazione e delle procedure da attuare nel caso di lavoratrici in stato di gravidanza.

DIREZIONE EDUCAZIONE E SPORT – ASILI NIDO COMUNALI	Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	6	
		Codice	DVR_GRAV 2010
	VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO	Revisione	2
		Data	Gennaio 2010

3.2 G.O._01 PERSONALE AUSILIARIO

Descrizione delle attività ed indicazione dei rischi residui

Svolge la propria attività all'interno degli ambienti di lavoro: asili nido comunali. l'attività lavorativa può essere classificata come attività di tipo operativo, più dettagliatamente: attività di preparazione del cibo per i bambini. Il personale ausiliario si occupa anche di pulire i locali della scuola, apparecchiare e sparecchiare i tavoli in refettorio, servire i pasti che preparano e collaborare con il personale educativo in alcuni momenti della giornata (momento della merenda, ecc.).

RISCHI RESIDUI:

1. ELETTRUCUZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	Note: IL RISCHIO INCENDIO è rimandato ad apposita valutazione ai sensi del D.M. 10 Marzo 1998, il RISCHIO AMIANTO, dove presente, è rimandato ad specifica valutazione.
2. INCENDIO	<input checked="" type="checkbox"/>	
3. RUMORE	<input checked="" type="checkbox"/>	
4. MICROCLIMA	<input checked="" type="checkbox"/>	
5. RISCHIO CHIMICO	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. RISCHIO BIOLOGICO	<input checked="" type="checkbox"/>	
7. VIDEOTERMINALI	<input type="checkbox"/>	
8. POSTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	
9. STRESS CORRELATO AL LAVORO	<input checked="" type="checkbox"/>	
10. MOVIMENTAZIONE M.C.	<input checked="" type="checkbox"/>	
11. PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI	<input checked="" type="checkbox"/>	
12. SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	
13. AMIANTO	<input type="checkbox"/>	

Sono evidenziati i fattori di rischio ai fini della valutazione e delle procedure da attuare nel caso di lavoratrici in stato di gravidanza.

DIREZIONE EDUCAZIONE E SPORT – ASILI NIDO COMUNALI	Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	7	
		Codice	DVR_GRAV 2010
	VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO	Revisione	2
		Data	Gennaio 2010

4 PROCEDURE DA ADOTTARE

Si individuano le misure di sicurezza da adottare per i sopracitati rischi presenti nel Gruppo Omogeneo, inoltre si dichiara che il **DATORE DI LAVORO** ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 151/2001 si riserva comunque di rivalutare ogni singolo caso specifico.

LA LAVORATRICE ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 deve al più presto informare il datore di lavoro, attraverso il Medico Competente, del proprio stato presentando il certificato di gravidanza ed eventuale altra documentazione utile sul suo stato di salute.

4.1 G.O._01 PERSONALE EDUCATIVO

RISCHIO RUMORE

Il **datore di lavoro** Valuta di volta in volta il dettaglio delle mansioni lavorative per evitare che la lavoratrice sia addetta a lavorazioni che comportano esposizioni al rumore pericolose. Divieto in gravidanza per esposizioni maggiori di 80 dB(a) Lep. Divieto fino a sette mesi dopo il parto per esposizioni maggiori di 87 dB(a) Lep. D.Lgs. 151/01 art 11 all. C lett.A,1, c.

MICROCLIMA

Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano dello stress da calore. L'esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. Il lavoro a temperature molto fredde può essere pregiudizievole per la salute di gestanti, nascituri e puerpere. I rischi aumentano in caso di esposizione a sbalzi improvvisi di temperatura.

Il Datore di lavoro vieta l'esposizione a temperature particolarmente alte o basse durante la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto.

POSTURA

Il Datore di Lavoro valuta di volta in volta il dettaglio delle mansioni lavorative e le eventuali posture da assumere, al fine di evitare lavori in spazi di lavoro con posture inadatte.

RISCHIO BIOLOGICO

Il datore di lavoro deve monitorare la situazione immunitaria delle lavoratrici gestanti occupate in mansioni a rischio biologico e, in caso di manifestazioni epidemiche, deve allontanare la lavoratrice gestante non immunizzata dalla mansione a rischio.

Le lavoratrici all'interno della sede di lavoro, sono esposte ad un rischio biologico potenziale dovuto al contatto con i bambini.

Il Datore di lavoro vieta, durante il periodo di gravidanza, l'esposizione a tale rischio.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

La movimentazione manuale dei carichi è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro.

Le lavoratrici all'interno della sede di lavoro, sono esposte ad un rischio di movimentazione manuale dei carichi significativo, dovuto all'attività di assistenza continua ai bambini.

Il Datore di lavoro provvede, dall'inizio della gravidanza, a valutare, di volta in volta, il dettaglio delle mansioni lavorative, per evitare una eccessiva movimentazione manuale dei carichi. Vieta in gravidanza il trasporto, sia a braccia sia a spalle il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. D.Lgs. 151/01 art 11 all. C lett.A,1,b.

SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO

Il Datore di Lavoro valuta di volta in volta il dettaglio delle mansioni lavorative per evitare che la lavoratrice sia adibita a mansioni che possono danneggiare la sua salute e quella del nascituro.

4.2 G.O._01 PERSONALE AUSILIARIO"

RISCHIO RUMORE

Il **datore di lavoro** Valuta di volta in volta il dettaglio delle mansioni lavorative per evitare che la lavoratrice sia addetta a lavorazioni che comportano esposizioni al rumore pericolose. Divieto in gravidanza per esposizioni maggiori di 80 dB(a) Lep. Divieto fino a sette mesi dopo il parto per esposizioni maggiori di 87 dB(a) Lep. D.Lgs. 151/01 art 11 all.C lett.A,1, c.

DIREZIONE EDUCAZIONE E SPORT – ASILI NIDO COMUNALI	Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008	8	
		Codice	DVR_GRAV 2010
	VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO	Revisione	2
		Data	Gennaio 2010

MICROCLIMA

Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano dello stress da calore. L'esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. Il lavoro a temperature molto fredde può essere pregiudizievole per la salute di gestanti, nascituri e puerpere. I rischi aumentano in caso di esposizione a sbalzi improvvisi di temperatura.

Il Datore di lavoro vieta l'esposizione a temperature particolarmente alte o basse durante la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto.

POSTURA

Il Datore di Lavoro valuta di volta in volta il dettaglio delle mansioni lavorative e le eventuali posture da assumere, al fine di evitare lavori in spazi di lavoro con posture inadatte.

RISCHIO CHIMICO

Il Datore di Lavoro provvede, dall'inizio della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto, a valutare, di volta in volta, il dettaglio delle mansioni lavorative, per evitare l'esposizione ad agenti chimici. *D.Lgs. 151/01 art 7 all.B lett. C - D.Lgs. 151/01 art 7 all. C punto 3.*

RISCHIO BIOLOGICO

Il datore di lavoro deve monitorare la situazione immunitaria delle lavoratrici gestanti occupate in mansioni a rischio biologico e, in caso di manifestazioni epidemiche, deve allontanare la lavoratrice gestante non immunizzata dalla mansione a rischio.

Le lavoratrici all'interno della sede di lavoro, sono esposte ad un rischio biologico potenziale dovuto al contatto con i bambini.

Il Datore di lavoro vieta, durante il periodo di gravidanza, l'esposizione a tale rischio.

POSTURA

Il **datore di lavoro** vieta in gravidanza lavori con posture inadatte e lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. *D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.G.*

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

La movimentazione manuale dei carichi è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro.

Le lavoratrici all'interno della sede di lavoro, sono esposte ad un rischio di movimentazione manuale dei carichi significativo, dovuto all'attività di assistenza continua ai bambini.

Il Datore di lavoro provvede, dall'inizio della gravidanza, a valutare, di volta in volta, il dettaglio delle mansioni lavorative, per evitare una eccessiva movimentazione manuale dei carichi. Vieta in gravidanza il trasporto, sia a braccia sia a spalle il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. *D.Lgs. 151/01 art 11 all.C lett.A,1,b.*

SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO

Il Datore di Lavoro valuta di volta in volta il dettaglio delle mansioni lavorative per evitare che la lavoratrice sia adibita a mansioni che possono danneggiare la sua salute e quella del nascituro.

La lavoratrice ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 deve al più presto informare il datore di lavoro, tramite il Medico competente aziendale, del proprio stato presentando il certificato di gravidanza ed eventuale altra documentazione utile sul suo stato di salute.

Inoltre il **datore di lavoro** provvede, nel periodo della gravidanza, a valutare ogni singolo rischio presente in azienda, sentito il parere del Medico competente, ed eventualmente a porre in essere tutte le misure precauzionali al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza della lavoratrice.